

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 306

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
7 novembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1634/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli.....	1
★ Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl	3
★ Regolamento (CE) n. 1636/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi	10
★ Regolamento (CE) n. 1637/2006 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2006, in merito alle disposizioni transitorie per l'applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all'introduzione dell'euro in Slovenia (BCE/2006/15)	15

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/754/CE:

★ Decisione della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2006) 5266] ⁽¹⁾	17
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1634/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	65,5
	096	40,4
	204	59,9
	999	55,3
0707 00 05	052	94,9
	096	81,8
	204	46,9
	220	155,5
	628	196,3
	999	115,1
0709 90 70	052	94,4
	204	58,5
	999	76,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,7
	624	86,7
	999	72,7
0805 50 10	052	59,0
	388	48,9
	524	56,1
	528	37,4
	999	50,4
0806 10 10	052	101,9
	400	218,8
	508	240,0
	999	186,9
0808 10 80	388	78,3
	400	101,1
	800	159,6
	804	103,2
	999	110,6
0808 20 50	052	64,3
	400	174,0
	720	71,7
	999	103,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1635/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl ⁽²⁾ è stato modificato più volte. In occasione di ulteriori modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di detto regolamento, come previsto dal programma modulato di semplificazione allegato alla comunicazione della Commissione sulla strategia per la semplificazione del contesto normativo ⁽³⁾.
- (2) La ricaduta di cesio radioattivo a seguito dell'incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 ha investito numerosi paesi terzi. Sono stati registrati ripetuti casi di mancata osservanza delle tolleranze massime di contaminazione radioattiva nelle partite di alcuni tipi di funghi importati da vari paesi terzi.
- (3) Una ricaduta analoga ha interessato diverse parti del territorio di alcuni Stati membri.
- (4) Le foreste e le zone boschive costituiscono in genere l'habitat naturale dei funghi selvatici e tali ecosistemi tendono a conservare il cesio radioattivo in uno scambio ciclico fra suolo e vegetazione.
- (5) Di conseguenza, nel periodo trascorso dall'incidente di Chernobyl, è probabile che la contaminazione permanente dei funghi selvatici da parte di cesio radioattivo non sia diminuita e che per alcune specie sia anzi aumentata.
- (6) La Commissione ha effettuato nel 1986, e successivamente aggiornato, una valutazione dei possibili rischi per la salute umana derivanti da alimenti contaminati da cesio radioattivo. La valutazione dei possibili rischi è tuttora valida, tenuto conto del periodo radioattivo della sostanza in questione, e inoltre la tolleranza massima è sostanzialmente conforme a quella raccomandata dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (7) In conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, gli Stati membri devono svolgere controlli dei prodotti provenienti dai paesi terzi.
- (8) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁴⁾, ha istituito un sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sui rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti o mangimi. Detto sistema deve applicarsi per analogia alla notifica di casi registrati di non conformità alle disposizioni in materia di tolleranze massime a norma del presente regolamento.
- (9) I provvedimenti presi sul territorio degli Stati membri derivano dagli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, dai provvedimenti comunitari in materia e dalle misure nazionali di controllo, che nel complesso, in termini di equivalenza dei risultati, sono uguali a quelli previsti dal presente regolamento. La Commissione adotta tutte le misure atte a far sì che gli Stati membri ottemperino effettivamente ai loro obblighi in materia. In particolare la Commissione ha rivolto agli Stati membri, il 14 aprile 2003, una raccomandazione sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ COM(2005) 535 def.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 55.

- (10) Sebbene le disposizioni relative al campionamento e all'analisi dei vari prodotti agricoli richiedano un futuro riesame, nell'immediato occorre rafforzare in particolare le disposizioni che riguardano i funghi.
- (11) Per consentire controlli più efficaci è necessario circoscrivere il numero degli uffici doganali presso i quali taluni prodotti possono essere dichiarati atti all'immissione in libera pratica nella Comunità.
- (12) Gli elenchi degli uffici doganali e dei paesi terzi possono essere, se del caso, riveduti, tenendo fra l'altro conto della futura osservanza delle tolleranze massime e di altre informazioni che permettano alla Commissione di determinare la necessità o meno di mantenere un paese terzo nell'elenco.
- (13) Per lo stesso motivo è opportuno che per ogni partita dei prodotti interessati venga fornito il certificato d'esportazione, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90.
- (14) È opportuno che le autorità degli Stati membri siano autorizzate, a loro discrezione, a imporre il pagamento di tariffe per il campionamento e l'analisi dei prodotti e per la distruzione o la restituzione degli stessi, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità nell'esercizio della facoltà di distruggere o restituire il prodotto, e che in ogni caso le tariffe applicate non superino le spese sostenute.
- (15) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi agli obblighi internazionali della Comunità europea, in particolare quelli derivanti dagli accordi che istituiscono l'Organizzazione mondiale del commercio, tenuto conto del diritto della Comunità di adottare e applicare provvedimenti atti a conseguire il livello di protezione sanitaria prescelto sul territorio dei propri Stati membri.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,
- mento, sono condotti dagli Stati membri nei quali ha luogo l'immissione in libera pratica dei prodotti e al più tardi al momento dell'immissione stessa.
2. I controlli sono effettuati tramite campionamento in conformità delle norme minime indicate di seguito:
- a) fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri scelgono con quale frequenza effettuare i controlli tenendo conto in particolare del grado di contaminazione del paese d'origine, delle caratteristiche dei prodotti interessati, dei risultati dei controlli precedenti e dei certificati d'esportazione di cui all'articolo 3;
- b) fatte salve le misure supplementari di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 737/90, qualora in un prodotto originario di un paese terzo si constati il superamento delle tolleranze massime, i controlli sono intensificati per tutti i prodotti dello stesso tipo originari del paese terzo in questione.
3. I controlli su prodotti specifici sono effettuati secondo le seguenti regole:
- a) per gli animali da macello, i controlli sono effettuati fatte salve le norme doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽¹⁾ e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾ e le condizioni di polizia sanitaria. L'autorizzazione all'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti per i controlli, attestante che la carne in questione è stata sottoposta al sistema di controllo e che da detto controllo risulta che le tolleranze massime non sono state superate;
- b) per i prodotti di cui all'allegato I, originari dei paesi terzi indicati nell'allegato II, si effettua il controllo dei documenti sulla base dei certificati d'esportazione debitamente compilati, di cui all'articolo 3, che accompagnano ciascuna partita. Ciascuna partita di peso superiore a 10 kg di prodotto fresco o equivalente è sottoposta sistematicamente al prelievo e all'analisi di campioni, tenendo debito conto delle informazioni contenute nel certificato d'esportazione. La dichiarazione di immissione in libera pratica di detti prodotti nello Stato membro di destinazione può essere effettuata soltanto in un numero limitato di uffici doganali. L'elenco degli uffici doganali è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in seguito a notifica da parte degli Stati membri.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I controlli volti a determinare il contenuto di cesio radioattivo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90, nei prodotti indicati nell'articolo 1 dello stesso, per garantire l'osservanza delle tolleranze massime stabilite da detto regola-

⁽¹⁾ GU L 302 del 13.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

4. Qualora si constatino casi di mancata osservanza delle tolleranze massime per un dato prodotto, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere che il prodotto importato sia distrutto oppure rinviato al paese d'origine. In quest'ultimo caso, le autorità doganali che hanno respinto l'immissione in libera pratica sono informate mediante documentazione scritta comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio comunitario.

5. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono imporre all'importatore il pagamento di tariffe per il campionamento e l'analisi dei prodotti onde accertarne la conformità al regolamento (CEE) n. 737/90. Per le partite che superano le tolleranze massime, le autorità competenti possono inoltre recuperare dall'importatore i costi generati dalla distruzione della partita o dal suo rinvio al paese d'origine.

Articolo 2

1. Gli Stati membri applicano per analogia l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 ai fini della notifica senza indugio alla Commissione dei casi di mancata osservanza delle disposizioni sulle tolleranze massime fissate dal regolamento (CEE) n. 737/90, indicando il paese d'origine, la descrizione e il grado di contaminazione delle merci, i mezzi di trasporto, l'esportatore, nonché la decisione adottata rispetto ai lotti di cui trattasi.

2. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organismi designati per attuare i controlli.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

3. La Commissione comunica senza indugio agli Stati membri i casi di mancata osservanza delle tolleranze massime attraverso il sistema comunitario di allarme rapido stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati d'esportazione rilasciati dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui all'allegato II attestino che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime fissate nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90. Il certificato d'esportazione è redatto su un modulo stampato su carta bianca, conforme al modello di cui all'allegato III.

2. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute sulle autorità preposte, nei paesi terzi in questione, al rilascio dei certificati d'esportazione.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Codice NC:

ex 0709 59	funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati
ex 0710 80 69	funghi (non cotti o cotti in acqua o a vapore), congelati, diversi dai funghi coltivati
ex 0711 59 00	funghi temporaneamente conservati (ad esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non adatti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati
ex 0712 39 00	funghi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati
ex 2001 90 50	funghi, preparati o conservati in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati
ex 2003 90 00	funghi, preparati o conservati in modo diverso dall'aceto o dall'acido acetico, diversi dai funghi coltivati

*ALLEGATO II***Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 3**

Albania
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Liechtenstein
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Moldova
Montenegro
Norvegia
Romania
Russia
Serbia
Svizzera
Turchia
Ucraina

ALLEGATO III

CERTIFICATO D'ESPORTAZIONE PER PRODOTTI AGRICOLI (UN CERTIFICATO PER SPECIE)

Il presente certificato deve essere presentato in triplice copia insieme con la dichiarazione d'immissione in libera pratica ed essere conservato dalla dogana

Dichiarazione dell'esportatore

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	5. Paese d'origine	6. Paese di destinazione
2. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	7. Numero della/e fattura/e	
3. Identificazione del mezzo di trasporto	8. Quantità e natura dei colli	9. Marchi e numero di lotti
4. Descrizione dei prodotti	10. Peso lordo (kg)	11. Peso netto (kg)
12. Il sottoscritto, responsabile delle presenti esportazioni, certifica le informazioni di cui sopra Data Luogo Nome (in stampatello) Firma (1):		

(1) Firme e timbri devono essere di colore diverso da quello del testo.

Certificato del laboratorio

13. Numero di campioni rappresentativi analizzati, prelevati dai prodotti di cui sopra da una persona autorizzata dalle autorità competenti	15. Identificazione del laboratorio (denominazione, indirizzo completo, paese)
14. Livello di radioattività constatata per ciascun campione (Bq/kg) (specificare il numero del lotto per ciascun campione) Relazione n. data La presente relazione deve essere presentata immediatamente su richiesta delle autorità di controllo	16. Accreditato da (denominazione e indirizzo dell'organismo) 17. Data, denominazione (in stampatello), firma e timbro del laboratorio ⁽¹⁾

Visto dell'autorità competente

<p>18. Il sottoscritto certifica che per i prodotti descritti sopra la radioattività massima accumulata di cesio 134 e 137 non supera:</p> <p>370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli alimenti destinati all'alimentazione particolare dei lattanti, e 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti elencati nel regolamento vigente della Commissione relativo al regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio ⁽²⁾</p> <p>Luogo Data Nome (in stampatello)</p> <p>Firma ⁽¹⁾ Timbro ⁽¹⁾</p>
--

⁽¹⁾ Firme e timbri devono essere di colore diverso da quello del testo.⁽²⁾ Cancellare la dicitura inutile.

REGOLAMENTO (CE) N. 1636/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley di cui all'allegato II.
- (2) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha deciso, mediante avviso datato 20 ottobre 2006, di inserire il Bangladesh nell'elenco dei partecipanti a decorrere dal 20 ottobre 2006.

(3) La Bulgaria ha notificato alla CE che il suo ministro delle finanze è stato designato autorità competente responsabile dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2005 della Commissione (GU L 278 del 10.10.2006).

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA	1000 Sofia Bulgaria
Ministry of Geology and Mines Rua Hochi Min Luanda Angola	CANADA
	Internazionale:
ARMENIA	Department of Foreign Affairs and International Trade Peace Building and Human Security Division Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 Canada
Department of Gemstones and Jewellery Ministry of Trade and Economic Development Yerevan Armenia	Per il facsimile del certificato PK canadese:
AUSTRALIA	Stewardship Division International and Domestic Market Policy Division Mineral and Metal Policy Branch Minerals and Metals Sector Natural Resources Canada 580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6 Ottawa, Ontario Canada K1A 0E4
Community Protection Section Australian Customs Section Customs House, 5 Constitution Avenue Canberra ACT 2601 Australia	Informazioni generali:
Minerals Development Section Department of Industry, Tourism and Resources GPO Box 9839 Canberra ACT 2601 Australia	Kimberley Process Office Minerals and Metals Sector (MMS) Natural Resources Canada (NRCan) 10th Floor, Area A-7 580 Booth Street Ottawa, Ontario Canada K1A 0E4
BANGLADESH	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Ministry of Commerce Export Promotion Bureau Dhaka Bangladesh	Independent Diamond Valuators (IDV) Immeuble SOCIM, 2 ^{ème} étage BP 1613 Bangui Central African Republic
BIELORUSSIA	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Department of Finance Sovetskaja Str., 7 220010 Minsk Republic of Belarus	Department of Inspection and Quarantine Clearance General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) 9 Madiandonglu Haidian District, Beijing People's Republic of China
BOTSWANA	HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources PI Bag 0018 Gaborone Botswana	Department of Trade and Industry Hong Kong Special Administrative Region Peoples Republic of China Room 703, Trade and Industry Tower 700 Nathan Road Kowloon Hong Kong China
BRASILE	
Ministry of Mines and Energy Esplanada dos Ministérios — Bloco "U" — 3º andar 70065 — 900 Brasília — DF Brazil	
BULGARIA	
Ministry of Economy Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate 12, Al. Batenberg str.	

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Democratic Republic of Congo

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Côte d'Ivoire

CROAZIA

Ministry of Economy
Zagreb
Republic of Croatia

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission
DG External Relations/A/2
B-1049 Brussels
Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)
Diamond House,
Kinbu Road,
P.O. Box M. 108
Accra
Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade
Ministry of Trade
JI M.I. Ridwan Rais No 5
Blok 1 Iantai 4
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110
Jakarta
Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan

Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan

COREA, Repubblica di

UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Korea

Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade,
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade
Beirut
Lebanon

LESOTHO

Commission of Mines and Geology
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia

MAURITIUS (Maurizio)

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

NORVEGIA

Section for Public International Law
Department for Legal Affairs
Royal Ministry of Foreign Affairs
P.O. Box 8114
0032 Oslo
Norway

NUOVA ZELANDA

Certificate Issuing Authority:
Middle East and Africa Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Private Bag 18 901
Wellington
New Zealand

Import and Export Authority:
New Zealand Customs Service
PO Box 2218
Wellington
New Zealand

ROMANIA

National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Romania

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#0901, The Treasury,
Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
South Africa

SRI LANKA

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Export/Import Administration Division
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology
B.P. 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo

UCRAINA

Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ukraine

International Department
Diamond Factory "Kristall"
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe».

REGOLAMENTO (CE) N. 1637/2006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 2 novembre 2006****in merito alle disposizioni transitorie per l'applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all'introduzione dell'euro in Slovenia****(BCE/2006/15)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, e il primo trattino dell'articolo 47, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ⁽⁵⁾;

considerando quanto segue:

- (1) L'introduzione dell'euro in Slovenia il 1° gennaio 2007 comporta che, a partire da tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in Slovenia saranno soggetti al regime dell'obbligo di riserva.
- (2) L'integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dalla Banca centrale europea (BCE) pre-

vede che vengano adottate disposizioni transitorie al fine di assicurare un'agevole integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, ivi compresa la Slovenia.

- (3) L'articolo 5 dello statuto, in combinato disposto con l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere e attuare a livello nazionale tutte le misure idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ad assolvere gli obblighi di segnalazione statistica della BCE e ad assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell'adozione dell'euro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento», «aggregato soggetto a riserva» e «Stato membro partecipante» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

*Articolo 2***Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Slovenia**

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate in Slovenia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 16 gennaio 2007.

2. L'aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Slovenia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2006. Le istituzioni situate in Slovenia segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Banka Slovenije in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le istituzioni situate in Slovenia che beneficiano di tale deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) calcolano l'aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002 (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42).

3. Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l'istituzione situata in Slovenia, o in alternativa la Banka Slovenije, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua tale calcolo, lo sottopone all'altra parte consentendo a quest'ultima il tempo sufficiente per verificarlo e presentare eventuali revisioni al più tardi entro l'11 dicembre 2006. Le riserve minime calcolate, e le loro eventuali revisioni, sono confermate da entrambe le parti al più tardi entro il 12 dicembre 2006. Qualora la parte che riceve la notifica non conferma l'ammontare delle riserve minime entro il 12 dicembre 2006, si considera che abbia preso atto del fatto che l'ammontare calcolato si applichi al periodo di mantenimento transitorio.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti

1. Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) non è alterato dall'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Slovenia.

2. Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 13 dicembre 2006 e il 16 gennaio 2007 e quello compreso tra il 17 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all'obbligo di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

3. Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia calcolano le loro riserve minime, per il periodo di mantenimento compreso tra il 13 dicembre 2006 e il 16 gennaio 2007 e quello compreso tra il 17 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007, sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre 2006 e al 30 novembre 2006 rispettivamente e presentano una tavola in conformità della nota 5 della tavola 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostri le istituzioni situate in Slovenia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra le istituzioni situate in Slovenia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

4. Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2006, in gennaio 2007 e in febbraio 2007, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia calcolano le proprie riserve minime sulla base del bilancio al 30 settembre 2006 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostri le istituzioni situate in Slovenia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra le istituzioni situate in Slovenia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso

[notificata con il numero C(2006) 5266]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/754/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽²⁾, stabiliscono che nessun alimento o mangime geneticamente modificato possa essere immesso in commercio nella Comunità a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente a detto regolamento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato a meno che non sia stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato che esso non ha effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente, che non fuorvia il consumatore o l'utilizzatore e che non differisce dall'alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie urgenti per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.

(3) Il 18 agosto 2006 le autorità degli Stati Uniti d'America hanno informato la Commissione che prodotti a base di riso, contaminati dal riso geneticamente modificato LL RICE 601 («i prodotti contaminati»), di cui non è stata autorizzata la commercializzazione nella Comunità, sono stati rilevati in campioni di riso prelevati sul mercato USA da riso commerciale a grani lunghi proveniente dal raccolto del 2005.

(4) In ragione della presunzione del rischio rappresentato dai prodotti non autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, la decisione 2006/578/CE della Commissione, del 23 agosto 2006, relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso ⁽³⁾ ha imposto il divieto temporaneo di immissione sul mercato dei prodotti contaminati. I provvedimenti d'emergenza sono stati confermati mediante la decisione 2006/601/CE della Commissione ⁽⁴⁾ che ha abrogato e sostituito la decisione 2006/578/CE, e che ha altresì imposto agli Stati membri di consentire l'immissione sul mercato di taluni prodotti a base di riso originari degli Stati Uniti qualora la partita sia accompagnata da un rapporto analitico originale rilasciato da un laboratorio accreditato e attestante che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato LL RICE 601.

⁽³⁾ GU L 230 del 24.8.2006, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 244 del 7.9.2006, pag. 27.

- (5) In data 14 settembre 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, a cui è stato richiesto supporto scientifico su questo tema, ha emesso una dichiarazione che conclude che, nonostante si possa ritenere improbabile che il consumo di riso a grani lunghi d'importazione contenente tracce di LL RICE 601 possa essere nell'immediato causa di timori per la sicurezza dell'uomo o degli animali, i dati disponibili non sono sufficienti a consentire una valutazione completa della sicurezza del riso geneticamente modificato LL RICE 601 secondo gli orientamenti dell'EFSA in materia di valutazione del rischio.
- (6) I controlli condotti negli Stati membri hanno evidenziato che altri prodotti a base di riso, oltre a quelli di cui alla decisione 2006/601/CE, possono essere contaminati dal riso geneticamente modificato LL RICE 601. È quindi opportuno includere tali prodotti nel campo di applicazione della decisione 2006/601/CE.
- (7) I controlli effettuati dagli Stati membri hanno inoltre accertato la presenza di riso geneticamente modificato LL RICE 601 in alcune partite, pur accompagnate da un rapporto analitico originale secondo quanto prescritto dalla decisione 2006/601/CE. Non hanno prodotto risultati favorevoli i contatti avviati da allora con le autorità statunitensi per eliminare il rischio della presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato. In questo quadro, al fine di garantire che non venga immesso sul mercato alcun prodotto contaminato e salvaguardare l'elevato livello di protezione della salute previsto nella Comunità, senza con ciò imporre restrizioni agli scambi che vadano al di là di quanto necessario, risulta necessario procedere temporaneamente al campionamento sistematico e alle analisi ufficiali su ciascuna partita di specifici prodotti provenienti dagli Stati Uniti prima della loro commercializzazione, fermo restando l'obbligo del rapporto analitico previsto dalla decisione 2006/601/CE.
- (8) I metodi di campionamento svolgono un ruolo fondamentale ai fini di risultati rappresentativi e confrontabili; è quindi opportuno definire un protocollo comune di campionamento e analisi per verificare l'assenza di riso geneticamente modificato LL RICE 601.
- (9) Dato che le misure previste dalla presente decisione hanno un impatto sulle risorse che gli Stati membri destinano ai controlli, è opportuno prescrivere che tutti i costi del campionamento, delle analisi e dell'immagazzinamento nonché i costi derivanti dai provvedimenti ufficiali adottati in relazione alle partite non conformi siano a carico degli importatori o degli operatori del settore alimentare interessati.
- (10) Tali misure devono essere riviste entro due mesi per valutare, alla luce dei loro effetti e dell'esperienza acquisita in relazione alle attuali prescrizioni in materia di test, se siano ancora necessarie.

- (11) La decisione 2006/601/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/601/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

La presente decisione si applica ai seguenti prodotti originari degli Stati Uniti d'America:

Prodotto	Codice NC
risone parboiled a grani lunghi A	1006 10 25
risone parboiled a grani lunghi B	1006 10 27
altro risone non parboiled a grani lunghi A	1006 10 96
altro risone non parboiled a grani lunghi B	1006 10 98
riso semigreggio (bruno) parboiled a grani lunghi A	1006 20 15
riso semigreggio (bruno) parboiled a grani lunghi B	1006 20 17
riso semigreggio (bruno) a grani lunghi A	1006 20 96
riso semigreggio (bruno) a grani lunghi B	1006 20 98
riso semilavorato parboiled a grani lunghi A	1006 30 25
riso semilavorato parboiled a grani lunghi B	1006 30 27
riso semilavorato a grani lunghi A	1006 30 46
riso semilavorato a grani lunghi B	1006 30 48
riso lavorato parboiled a grani lunghi A	1006 30 65
riso lavorato parboiled a grani lunghi B	1006 30 67
riso lavorato a grani lunghi A	1006 30 96
riso lavorato a grani lunghi B	1006 30 98
rotture di riso (tranne se certificate come non ottenute da grani lunghi)	1006 40 00»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Condizioni per la prima immissione sul mercato

1. Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 soltanto se la partita di tali prodotti è corredata di un rapporto analitico in originale che attesti che i prodotti non contengono riso geneticamente modificato LL RICE 601. Il rapporto è rilasciato da un laboratorio accreditato e si basa su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione del riso geneticamente modificato LL RICE 601.

2. Gli Stati membri vigilano affinché su ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 vengano effettuati il campionamento e le analisi ufficiali presso il punto di entrata nella Comunità, prima dell'immissione sul mercato comunitario, per dimostrare che la partita non contiene riso geneticamente modificato LL RICE 601. A tal fine il campionamento e le analisi ufficiali vengono effettuati secondo i metodi descritti nell'allegato e entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi.

3. Le autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 rilasciano un documento ufficiale di accompagnamento che attesta che la partita è stata sottoposta a campionamento e analisi ufficiali ed espone il risultato delle analisi.

4. Nel caso di partita frazionata, le copie del rapporto analitico originale di cui al paragrafo 1 e del documento ufficiale di accompagnamento di cui al paragrafo 3 accompagnano ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Le copie sono autenticate dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.

5. L'eventuale presenza di riso geneticamente modificato LL RICE 601 rilevata mediante i controlli di cui al paragrafo 2 è segnalata alla Commissione e agli Stati membri mediante il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

6. Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti di cui all'articolo 1.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Altre misure di controllo

In relazione ai prodotti di cui all'articolo 1 già presenti sul mercato, gli Stati membri adottano misure appropriate, compreso il campionamento casuale e l'analisi condotti secondo quanto specificato nell'allegato, al fine di verificare l'assenza del riso geneticamente modificato LL RICE 601. Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.»

4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

Recupero dei costi

1. Tutti i costi relativi al campionamento, alle analisi e all'immagazzinamento, nonché al rilascio dei documenti ufficiali di accompagnamento e delle copie dei rapporti analitici e dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 4, sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile della partita o del suo rappresentante.

2. Tutti i costi connessi alle misure ufficiali adottate dalle autorità competenti in relazione alle partite non conformi sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile della partita o del suo rappresentante.»

5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

Riesame delle misure

Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate entro il 15 gennaio 2007.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Metodi di campionamento e analisi per i controlli ufficiali relativi all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso

1. Finalità e campo di applicazione

Il presente allegato si basa sulla raccomandazione 2004/787/CE⁽¹⁾. Tiene conto, in particolare, del fatto che i metodi attualmente disponibili sono qualitativi e che la ricerca riguarda un OGM non autorizzato per il quale non esiste alcuna soglia di tolleranza. I campioni destinati ai controlli ufficiali al fine di verificare l'assenza di LL RICE 601 nei prodotti a base di riso devono essere prelevati secondo le modalità sottoindicate. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite da cui sono prelevati.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui alla raccomandazione 2004/787/CE.

3. Campionamento di partite di prodotti sfusi e preparazione dei campioni da analizzare

Il numero dei campioni elementari per la costituzione del campione globale è determinato conformemente alla raccomandazione 2004/787/CE, conformemente alla quale è effettuata anche la preparazione dei campioni da analizzare. Il campione di laboratorio deve essere di 2,5 kg. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004⁽²⁾ viene costituito un secondo campione di laboratorio.

4. Analisi del campione di laboratorio

Il laboratorio di controllo deve prelevare dal campione di laboratorio omogeneizzato quattro campioni da analizzare di 240 grammi. I quattro campioni da analizzare devono essere macinati e poi analizzati separatamente.

La PCR da utilizzare è il metodo specifico per un determinato costrutto genico «P35S:BAR», messo a punto dalla Bayer CropScience e verificato dal dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e dal CCR nella sua veste di laboratorio comunitario di riferimento per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati. In caso di risultati positivi, la presenza dell'LL RICE 601 deve essere confermata mediante il metodo specifico per un determinato evento di trasformazione.

Il lotto va considerato positivo se uno dei quattro campioni da analizzare è positivo.

⁽¹⁾ GU L 348 del 24.11.2004, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.